

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E DISCIPLINA DELL'ACCESSO

Indice

Premessa

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Finalità educative e diritti delle bambine e dei bambini

Art. 3 – Sistema integrato dei servizi per l'infanzia

Art. 4 – Coordinamento pedagogico

Art. 5 – Personale

Art. 6 – Partecipazione e Trasparenza

Art. 7 – Accesso ai servizi e contribuzione ai costi

Art. 8 – Integrazione dei bambini disabili e a rischio di svantaggio

TITOLO II – Struttura e organizzazione dei Servizi Educativi per la prima infanzia nell'Unione Terre di Castelli

Art. 9 – Servizi Educativi per la prima infanzia

Art. 10 – Piano annuale dei servizi per la prima infanzia

Art. 11 – Nido d'infanzia

Art. 12 – Prolungamento d'orario

Art. 13 – Servizi educativi integrativi

Art. 14 – Rette di frequenza

TITOLO III – Accesso ai servizi educativi per la prima infanzia

Art. 15 – Disposizioni generali

CAPO I – Accesso al Nido d'Infanzia

Art. 16 – Procedimento di ammissione al primo anno di frequenza

Art. 17 – Ammissione alla frequenza al secondo anno e successivi

Art. 18 – Destinatari del servizio

Art. 19 – Domanda di ammissione

Art. 20 – Priorità di ammissione

Art. 21 – Criteri di selezione

Art. 22 – Criteri suppletivi

Art. 23 – Ricorsi e richieste di modifica

CAPO II – Accesso al Centro Bambini e Famiglie

Art. 24 – Ammissione al Centro per Bambini e Famiglie

Art. 25 – Priorità di ammissione

Art. 26 – Organizzazione del centro per bambini e famiglie

CAPO III – Norme finali

Art. 27 – Entrata in vigore

Art. 28 – Norma transitoria

Art. 29 – Trattamento dei dati

Art. 30 – Vigilanza e controlli

Art. 31 – Disposizioni di adeguamento automatico

Art. 32 – Rinvio

PREMESSA

La Regione Emilia Romagna, in attuazione della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione ONU relativa ai diritti del fanciullo, riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di diritti individuali, giuridici, civili e sociali e opera perché essi siano rispettati come persone. Con la legge regionale n. 19 del 25 novembre 2016 “Servizi Educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 Gennaio 2000”, la Regione Emilia Romagna detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori.

Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nell'Unione Terre di Castelli è formato da servizi a gestione pubblica e servizi a gestione privata autorizzati al funzionamento. Risultano in capo all'Unione

- le politiche per l'infanzia,*
- la programmazione dei servizi per ciascun anno educativo,*
- l'accesso dei cittadini al servizio, la graduatoria, l'invio alle singole strutture,*
- l'approvazione e l'aggiornamento di regolamenti e discipline in materia,*
- i rapporti col territorio,*
- la determinazione delle rette di frequenza,*
- i rapporti con la Regione ed il governo del coordinamento pedagogico territoriale,*
- le competenze in materia di autorizzazione al funzionamento, convenzionamento e accreditamento dei soggetti privati operanti nei servizi per la prima infanzia.*

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento stabilisce gli indirizzi generali che disciplinano il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, rivolti ai bambini 0/3 anni, presenti sul territorio dell'Unione Terre di Castelli, ai sensi della Legge Regionale n. 19 del 25 novembre 2016 “Servizi Educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 Gennaio 2000”, e

delle sue eventuali modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti applicativi e successivi, e di ogni altra disposizione regionale e statale in materia.

2. Disciplina inoltre i criteri per l'accesso ai servizi per la prima infanzia pubblici presenti sul territorio.

ART. 2 – Finalità educative e diritti delle bambine e dei bambini

1. L'educazione è un diritto di tutti, delle bambine e dei bambini e, in quanto tale, è una responsabilità delle famiglie e della comunità. L'educazione è un'opportunità di crescita e di emancipazione della persona e della collettività, è una risorsa per il sapere e per il convivere, è un terreno di incontro dove si pratica la libertà, la democrazia, la solidarietà e si promuove il valore della pace.
2. All'interno della pluralità delle concezioni culturali, ideali, politiche e religiose, l'educazione è tesa al rispetto, alla valorizzazione delle diverse identità, competenze e conoscenze, di cui ogni singolo individuo è portatore. I servizi educativi per la prima infanzia si fondano sul valore dell'interazione, costruiscono cultura e promuovono il diritto delle bambine e dei bambini alla cura, all'educazione e all'apprendimento.

ART. 3 – Sistema integrato dei servizi per l'infanzia

1. L'Unione Terre di Castelli promuove la realizzazione sul territorio di un sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, costituito dai nidi d'infanzia e dai servizi integrativi e sperimentali, caratterizzato:
 - da una pluralità di soggetti pubblici e privati,
 - dalla collaborazione tra i soggetti gestori, allo scopo di garantire l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi e la qualità e la coerenza complessiva del sistema, per una migliore e diversificata offerta alle famiglie
 - dalla elaborazione di una cultura dell'infanzia, realizzata anche mediante il coinvolgimento delle famiglie e della comunità.
2. *Il sostegno alla rete dei servizi educativi per la prima infanzia dell'Unione si colloca all'interno del quadro normativo regionale e nazionale in relazione alla costituzione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai 6 anni.*
3. L'Unione promuove la programmazione della rete dei servizi territoriali, coinvolgendo i soggetti del sistema integrato, ed esercita, tra l'altro, le funzioni inerenti alla concessione dell'autorizzazione al funzionamento e all'accreditamento, la vigilanza e il controllo sui servizi educativi per la prima infanzia e sulle loro strutture, nonché sui servizi ricreativi presenti nel territorio.

ART. 4 – Coordinamento pedagogico

1. Il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi, sul piano educativo, e di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale. Il coordinamento pedagogico concorre sul piano tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema

dei servizi per l'infanzia *e del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai 6 anni.*

2. I gestori pubblici e privati accreditati assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite figure professionali competenti, ai sensi della normativa vigente.
3. In riferimento al coordinamento pedagogico dei servizi del territorio, l'Unione mantiene i rapporti con la Regione *ed il governo del coordinamento pedagogico distrettuale (CPD) ed il raccordo con il coordinamento pedagogico territoriale (CPT).*

ART. 5 - Personale

1. La professionalità di chi opera nei servizi educativi per la prima infanzia è assicurata dal possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente e dalla formazione in servizio.
2. Gli educatori hanno competenze relative alla cura ed educazione dei bambini e alla relazione con le famiglie. Orientano la propria azione in una dimensione di responsabilità individuale, condivisione e collegialità. L'attività del personale si svolge secondo il metodo del lavoro di gruppo, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio.
3. Gli addetti ai servizi generali svolgono compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e, in base al modello organizzativo, possono collaborare col personale educatore allo svolgimento delle routine quotidiane ed al buon funzionamento dell'attività del servizio.

ART. 6 – Partecipazione e trasparenza

1. I soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia assicurano la massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevedono la partecipazione dei genitori utenti alle scelte educative e alla verifica sulla loro attuazione, con modalità articolate e flessibili d'incontro e di collaborazione, anche mediante l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.
2. L'Unione garantisce la più ampia informazione sull'attività dei servizi educativi e promuove la partecipazione delle famiglie e della cittadinanza, ritenendo i temi della genitorialità e dell'educazione, che incidono sulla crescita delle giovani generazioni e dei cittadini del futuro, interesse preminente della comunità e delle sue istituzioni.

ART. 7 – Accesso ai servizi e contribuzione ai costi

1. Nei servizi educativi pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale. Tali servizi favoriscono in particolare l'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale e promuovono l'interculturalità.
2. Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, costituisce requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati l'avere assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente.

3. L'accesso ai servizi educativi è aperto ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età; può essere consentito nei centri per bambini e famiglie e nei servizi sperimentali anche a utenti fino ai sei anni o di età superiore, con un adeguato progetto pedagogico, strutturale e gestionale, fermo restando, per la fascia d'età fino ai tre anni, il rispetto degli standard di cui alla disciplina regionale.
4. Nei servizi educativi per la prima infanzia pubblici o che godono di finanziamenti pubblici devono essere previsti:
 - a) il diritto all'accesso per i bambini disabili e svantaggiati.
 - b) la partecipazione degli utenti, secondo un criterio di progressività, alle spese di gestione dei servizi attraverso forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della vigente normativa in materia di condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.

ART. 8 – Integrazione dei bambini disabili e a rischio di svantaggio

1. Nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” e, in particolare, dall'articolo 26 “Bambini e adolescenti disabili”, i servizi educativi per la prima infanzia garantiscono il diritto all'integrazione dei bambini disabili nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio culturale, anche per prevenire ogni forma di svantaggio e di emarginazione.

TITOLO II - STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA NELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI

ART. 9 – Servizi Educativi per la prima infanzia

1. Nel rispetto della normativa regionale citata, i servizi educativi per la prima infanzia pubblici presenti nel territorio dell'Unione Terre di castelli, sono attualmente gestiti:
 - in forma diretta da ASP Terre di Castelli-*Giorgio Gasparini*,
 - mediante affidamento a terzi nelle forme di legge.
2. Le tipologie di servizio attualmente presenti sono:
 - nido d'infanzia full time e part time,
 - prolungamento orario,
 - centro per bambini e famiglie.
3. Nel territorio dell'Unione sono inoltre presenti gestori privati, convenzionati con l'Unione che definisce, in base alla propria programmazione ed alle esigenze del territorio, le condizioni e i termini del convenzionamento, nel rispetto delle disposizioni regionali; in questi casi le singole convenzioni regolano i rapporti specifici tra l'Ente gestore e l'Unione.

ART. 10 – Piano annuale dei servizi per la prima infanzia

1. L'organizzazione dei servizi per la prima infanzia è disciplinata dall'Unione, per ogni anno educativo, in un documento di programmazione che, tenuto conto delle domande di accesso e dei posti disponibili, definisce il numero e la tipologia dei servizi da attivare, i

modelli organizzativi dei servizi e stabilisce linee di indirizzo in ordine ai giorni e agli orari di apertura, nel rispetto dell'autonomia degli enti gestori.

ART. 11 - Nido d'infanzia

1. I nidi d'infanzia sono servizi educativi e sociali d'interesse pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorrono con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.
2. I nidi hanno finalità di:
 - formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico, e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali,
 - cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare,
 - sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative,
 - *supporto alle famiglie nella conciliazione dei tempi di vita e lavoro.*
3. Per realizzare detti obiettivi, i nidi possono essere organizzati in moduli strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività, fermi restando sia l'elaborazione di progetti pedagogici e educativi specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi, sia il rispetto del rapporto numerico fra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini.
4. I nidi d'infanzia, anche a tempo parziale, garantiscono i servizi di mensa e di riposo dei bambini.
5. L'accoglienza dei bambini di età inferiore ai nove mesi può avvenire soltanto presso i servizi che dispongano dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dalle disposizioni regionali, con particolare riferimento alla produzione interna dei pasti.

ART. 12 – Prolungamento d'orario

1. Presso i nidi a tempo pieno può essere attivato il servizio di prolungamento ad integrazione del normale orario di funzionamento giornaliero, al fine di agevolare famiglie con comprovate esigenze lavorative e/o di studio di entrambi i genitori.
2. Il prolungamento si configura come servizio socio-educativo a domanda individuale, non comprende né mensa né riposo ed è attivo dal termine dell'orario di chiusura pomeridiana del nido *per i bambini iscritti al nido*. Al prolungamento possono essere ammessi i bambini che abbiano compiuto l'anno di età ed il servizio è attivato, presso il singolo nido, a fronte di un congruo numero di domande.

ART. 13 – Servizi educativi integrativi

1. Nel rispetto delle disposizioni regionali in materia e al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle famiglie, possono essere istituiti i seguenti servizi educativi integrativi al nido, anche nei luoghi di lavoro:
 - spazio bambini,
 - centro per bambini e famiglie,

All. A) alla delibera di consiglio n. ____ del ____

- servizi domiciliari organizzati in spazi connotati da requisiti strutturali tali da renderli erogabili anche in ambienti domestici, purché idonei alle specifiche esigenze dell'utenza della fascia da zero a tre anni,
- servizi sperimentali.

ART. 14 – Rette di frequenza

1. Le famiglie utenti dei servizi partecipano alla copertura dei costi mediante il pagamento di una quota deliberata annualmente dalla Giunta dell'Unione secondo il principio della contribuzione differenziata, in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti. Le famiglie interessate all'ottenimento della prestazione sociale agevolata in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) devono presentare apposita richiesta nelle modalità comunicate annualmente.
2. Poiché le quote di compartecipazione alla spesa poste a carico degli utenti, cioè le rette di frequenza, sono tariffe agevolate che non coprono la totalità dei costi sostenuti dall'Unione, la puntuale corresponsione delle rette dovute da parte degli utenti non è soltanto il corrispettivo di un servizio goduto, ma anche un dovere civico nei confronti della collettività.

TITOLO III - ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 15 – Disposizioni generali

1. L'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia pubblici, comunque gestiti, è disciplinato dall'Unione. Il presente regolamento disciplina l'accesso ai servizi pubblici attualmente attivi, ovvero il nido d'infanzia e il centro per bambini e famiglie. In caso di attivazione di altri servizi di diversa tipologia, l'atto istitutivo disciplinerà i relativi criteri per l'accesso, in analogia con quanto disposto nel presente regolamento.
2. Nel rapporto coi gestori privati convenzionati, l'Unione promuove una progressiva omogeneizzazione dei criteri di accesso ai servizi.

CAPO I - ACCESSO AL NIDO D'INFANZIA

ART. 16 – Procedimento di ammissione al primo anno di frequenza

1. L'accesso avviene mediante la pubblicazione annuale di un bando di iscrizione, del quale viene data specifica informazione tramite i canali istituzionali alle famiglie residenti e in cui si rendono noti i periodi e le modalità di presentazione della domanda.
2. La domanda prevede l'indicazione di una serie di requisiti a cui sono attribuiti specifici punteggi. Alla chiusura del periodo di raccolta delle domande e previa istruttoria tecnica, vengono formulate una o più graduatorie di accesso, finalizzate ad indicare un ordine di priorità in base ai punteggi totalizzati da ciascuna domanda.
3. Al termine delle iscrizioni, in base alle domande ricevute e ai posti disponibili nelle strutture, l'Unione, nel Piano annuale dei servizi per la prima infanzia di cui al precedente

articolo 10, si approva, per ciascun anno educativo, la programmazione dei servizi e la relativa organizzazione.

ART. 17 – Ammissione alla frequenza al secondo anno e successivi

- 1. Per i bambini già ammessi al Nido viene richiesta una conferma della frequenza per l'anno educativo successivo e non è pertanto necessario presentare nuova domanda di ammissione.*
- 2. Risulta possibile richiedere una modifica dell'orario di frequenza entro i termini che vengono annualmente stabiliti. In questo caso la richiesta di modifica di orario viene valutata in base ai posti disponibili in coerenza con l'età del bambino ed in base al punteggio ottenuto al momento dell'ammissione, al fine di mantenere un'equità nell'assegnazione dei posti rispetto al punteggio alle nuove domande.*
- 3. Come precisato al precedente articolo 14, le rette di frequenza sono tariffe agevolate che non coprono la totalità dei costi sostenuti dall'Unione e la loro puntuale corresponsione da parte degli utenti non è soltanto il corrispettivo di un servizio goduto, ma anche un dovere civico nei confronti della collettività.*
- 4. Pertanto in caso di mancato pagamento di quanto dovuto, verranno poste in essere da parte del gestore del servizio tutte le misure necessarie volte al recupero delle rette non pagate, anche tramite azioni di supporto alla famiglia. Nel caso in cui, nonostante le azioni suddette, entro il mese di Agosto la morosità persista, l'ammissione all'anno educativo successivo verrà sospesa fino al pagamento di quanto dovuto.*
- 5. In questo caso il posto al Nido viene mantenuto fino al 30 settembre dell'anno educativo di riferimento e prevede per il mese di settembre, il pagamento di una quota che viene deliberata annualmente dalla giunta.*
- 6. Nel caso in cui la regolarizzazione delle morosità venga effettuata dopo la data indicata al precedente comma 5, la riammissione al servizio potrà avvenire solo a fronte di posti disponibili.*
- 7. Sono fatte salve comprovate situazioni di particolare disagio socio-economico, adeguatamente segnalate e documentate dal competente Servizio Sociale, nei limiti consentiti dalla normativa vigente e nel rispetto dei principi di tutela dei minori.*

ART. 18 – Destinatari del servizio

Possono essere ammessi ai nidi d'infanzia:

- i bambini residenti nei Comuni dell'Unione Terre di Castelli. Il requisito della residenza deve essere posseduto al momento dell'iscrizione; la mancanza di tale requisito può essere sostituita da documentazione comprovante il trasferimento entro l'avvio dell'anno educativo;
- i bambini domiciliati nei Comuni dell'Unione Terre di Castelli. Il requisito del domicilio deve essere posseduto al momento dell'iscrizione, dichiarato e motivato dall'interessato mediante autocertificazione;
- i bambini non residenti nei Comuni dell'Unione.

ART. 19 – Domanda di ammissione

Con le modalità indicate nel bando di iscrizione, la domanda di ammissione al nido deve essere presentata dal genitore o da chi ne fa legalmente le veci. Il genitore che presenta la domanda dichiara il consenso anche dell'altro genitore.

ART. 20 – Priorità di ammissione

Le domande presentate vengono ordinate con le seguenti priorità:

- a) bambini residenti nel Comune per cui si presenta la domanda;
- b) bambini residenti nel territorio dell'Unione, di cui almeno un genitore svolge la propria attività lavorativa nel Comune per cui si presenta la domanda;
- c) bambini domiciliati nel Comune per cui si presenta la domanda;
- d) bambini residenti nel territorio dell'Unione, ma in Comune diverso da quello per cui si presenta la domanda;
- e) bambini non residenti nel territorio dell'Unione, con priorità in caso di almeno un genitore che svolge la propria attività lavorativa in un Comune dell'Unione.

ART. 21 – Criteri di selezione

Le domande di iscrizione raccolte concorrono a formare le graduatorie d'accesso compilate nel rispetto dei seguenti criteri, posseduti al momento della presentazione della richiesta:

1 – DISABILITA'

- Hanno diritto di precedenza nell'ammissione al nido i bambini con disabilità certificata dall'AUSL.
- L'opportunità e le modalità di un sostegno educativo/assistenziale verranno concordate con i referenti della Neuropsichiatria Infantile e con il coordinatore pedagogico del servizio interessato e con i competenti uffici della struttura Welfare Locale.
- Qualora la domanda venga presentata oltre la scadenza dei termini fissati per l'iscrizione, il bambino con disabilità precederà tutti i bambini inseriti nella graduatoria delle domande presentate fuori termine.
- In caso di certificazione dell'AUSL *per un minore non ammesso, ma collocato in graduatoria*, pervenuta successivamente all'inserimento nella graduatoria, si potrà valutare l'ingresso al nido non appena si rendesse disponibile un posto che consenta una collocazione idonea del bambino.

2 - SITUAZIONE FAMILIARE:

A) PRESENZA DI UNA SOLA FIGURA GENITORIALE:

Assenza totale: vedovanza, detenzione, riconoscimento del bambino da parte di un solo genitore, decadenza dalla capacità genitoriale, altre situazioni di assenza totale punti 12

Allontanamento dal nucleo familiare di un genitore a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria punti 10

Separato/a legalmente – divorziato/a punti 8

B) VALUTAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI punti 8

C) SEGNALAZIONE DEI SERVIZI SANITARI punti 8

Nei soli casi B) e C), qualora la domanda venga effettuata dopo la scadenza dei termini fissati per l'iscrizione, il bambino interessato precederà tutti i bambini inseriti nella graduatoria delle domande presentate fuori termine.

In casi di estrema gravità e su richiesta tardiva del Servizio Sociale Territoriale o dell'AUSL, si potrà valutare l'inserimento al nido non appena si rendesse disponibile un posto che consenta una collocazione idonea del bambino, qualora in lista d'attesa.

D) FRATELLI E SORELLE CONVIVENTI

Da 0 a 5 anni

per ciascun minore (fino ad un max di 4) punti 1,5

Da 6 a 10 anni

per ciascun minore (fino ad un max di 4) punti 1

Da 11 a 17 anni

per ciascun minore (fino ad un max di 4) punti 0,5

Il limite di età indicato deve essere raggiunto nell'anno solare di emissione del bando di iscrizione.

E) PRESENZA DI UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO DEL BAMBINO CHE NECESSITA DI CONTINUA ASSISTENZA (con certificazione comprovante la situazione di cui alla Legge 104/92, art. 3, comma 3)

In caso di componente del nucleo anagrafico minore

frequentante la scuola

punti 6

Negli altri casi

punti 8

3 - SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI in essere al momento della presentazione delle domanda (il punteggio è assegnato per ciascun genitore, fatto salvo il caso di cui al 2 lett. A)

OCCUPAZIONE

A) Lavoratore autonomo, libero professionista, imprenditore punti 6

B) Lavoratore dipendente

- orario settimanale non inferiore a 36 ore punti 6

- orario settimanale tra le 35 e le 25 ore punti 5

- orario settimanale inferiore alle 24 ore punti 4,5

All. A) alla delibera di consiglio n. ____ del ____

C) Studenti (con documentazione della condizione) punti **4**

D) Genitore non lavoratore

- Inabile al lavoro per invalidità superiore al 66,66% punti **6**

- Iscritto al centro per l'impiego o ad altra agenzia di lavoro,
in cassa integrazione, in mobilità punti **2**

Il punteggio per lavoratore dipendente con contratto a tempo pieno viene equiparato al punteggio del lavoratore dipendente con orario non inferiore a 36 ore settimanali. In caso di contratto part time, il tempo lavoro viene riproporzionato ed il punteggio è assegnato di conseguenza come previsto sopra al punto B).

ALTRE CONDIZIONI DI LAVORO (punteggi aggiuntivi alla situazione lavorativa)

A) Pendolare: sede lavorativa principale a una distanza superiore a Km 20 dalla residenza punti **2**

B) Assenza per lavoro con pernottamento notturno per non meno di 6 mesi complessivi in un anno e con un'assenza di minimo 15 giorni consecutivi punti **6**

C) Assenza per lavoro con pernottamento notturno per un minimo di 4 giorni alla settimana per un periodo complessivo di almeno 6 mesi punti **3**

D) Attività lavorativa che prevede turni notturni
Con fine del turno non prima delle ore 3,00 punti **2**

4 – PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE SULLA GENITORIALITA'

Da calcolare solo se attivato punti **2**

ART. 22 – Criteri suppletivi

1. In caso di parità di punteggio viene valutata, quale criterio suppletivo principale, la rete familiare, ovvero la presenza di nonni e la possibilità di farvi affidamento; per ogni nonno si deve considerare solo il punteggio relativo alla condizione più favorevole:

- condizioni di **impossibilità** ad affidare il minore:

deceduto, oltre 75 anni di età, residenza oltre 30 Km., invalidità certificata superiore a 66,66%,
occupato regolarmente a tempo pieno punti **3**

- condizioni di **estrema difficoltà** ad affidare:

All. A) alla delibera di consiglio n. ____ del ____

oltre 70 anni di età, residenza tra i 20 e i 30 Km, occupato regolarmente part-time, invalidità certificata da 33,33% a 66,66%, accudente un convivente con invalidità superiore a 66,66%
punti 2

- condizioni di **considerevole difficoltà** ad affidare:

oltre 65 anni di età, affetto da malattia attestata da certificato medico che pregiudichi l'autonomia della persona, residenza tra i 10 e i 20 Km
punti 1

Il limite di età indicato deve essere raggiunto nell'anno solare di emissione del bando di iscrizione.

2. In caso di ulteriore parità di punteggio, quale criterio suppletivo secondario, si fa riferimento alla situazione economica del nucleo familiare, mediante valutazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), documentata ai sensi di legge: la precedenza è assegnata al nucleo con attestazione ISEE inferiore.

3. In caso di ulteriore parità di punteggio, si fa riferimento all'età del bambino e ha precedenza in graduatoria il bambino maggiore per età.

ART. 23 - Ricorsi e richieste di modifica

1. Entro il termine e nelle modalità stabilite dal bando verranno rese pubbliche le graduatorie provvisorie. In ottemperanza alla Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. e ii., presa visione del punteggio a loro attribuito con la graduatoria provvisoria, le famiglie possono presentare all'Unione Terre di Castelli ricorso scritto avverso al punteggio attribuito o richiedere rettifiche di errori materiali di quanto dichiarato al momento della domanda. I ricorsi e le richieste di modifica verranno valutati in tempo utile per la pubblicazione delle graduatorie definitive che, ove necessario, recepiranno le eventuali modifiche.

CAPO II - ACCESSO AL CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE

ART. 24 - Ammissione al Centro per Bambini e Famiglie

1. L'accesso avviene mediante la pubblicazione annuale di un bando di iscrizione che stabilisce tempi e modi di presentazione delle domande. Possono essere ammessi al Centro per bambini e famiglie soltanto bambini che non frequentano altri servizi educativi per l'infanzia.

ART. 25 - Priorità di ammissione

1. Fatta salva la priorità riconosciuta ai bambini con disabilità certificata e/o con particolare situazione segnalata dal Servizio Sociale Territoriale, nell'ammissione al servizio vengono rispettate le seguenti priorità:
 - bambini residenti nel Comune per cui si presenta la domanda;
 - bambini residenti nel territorio dell'Unione di cui almeno un genitore svolge la propria attività lavorativa nel Comune per cui si presenta la domanda;
 - bambini residenti nel territorio dell'Unione, ma in Comune diverso da quello per cui si presenta la domanda.

All. A) alla delibera di consiglio n. ____ del ____

2. Qualora si presentasse la necessità di selezionare ulteriormente, verrà adottato l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

ART. 26 - Organizzazione del centro per bambini e famiglie

1. L'organizzazione del servizio è disciplinata dall'Unione, per ogni anno educativo, all'interno del documento di programmazione di cui al precedente articolo 11, nel quale stabilisce, tra l'altro, il modello organizzativo, i giorni e gli orari di apertura.

CAPO III – NORME FINALI

ART. 27 – Entrata in vigore

1. *Il presente regolamento entra in vigore dal 01.09.2026.*

ART. 28– Norma transitoria

1. *Per le iscrizioni già in carico alla data di approvazione del presente regolamento si avvia l'iter previsto dal presente regolamento che troverà piena applicazione dal momento dell'iscrizione all'anno educativo 2027/2028.*

ART. 28 – Trattamento dei dati

1. Per l'erogazione dei servizi di cui al presente Regolamento, l'Unione necessita dell'acquisizione dei dati personali degli utenti, che sono raccolti al momento dell'iscrizione e/o in altri momenti della procedura di accesso, previa informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016. I dati sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti e modalità volti alla concreta tutela dei dati.
2. Qualora necessario e/o opportuno per lo svolgimento delle funzioni istituzionali sopra dette, i dati potranno essere comunicati:
 - ad altri Servizi interni all'Unione Terre di Castelli, ugualmente tenuti alle disposizioni tutte inerenti il trattamento dei dati;
 - ad altri Enti pubblici, o che eseguono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, a loro volta titolari del trattamento per finalità istituzionali proprie, in caso di necessaria o opportuna condivisione;
 - a soggetti terzi, pubblici o privati, dei quali l'Unione si avvale o coi quali collabora mediante contratti, convenzioni, accordi, protocolli o simili, per l'espletamento di attività riconducibili alle finalità istituzionali dell'Unione. Detti soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzati da parte dell'Ente accordi, istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi, idonei a garantire il corretto trattamento dei dati, inclusa la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento";

All. A) alla delibera di consiglio n. ____ del ____

3. in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, o di attività ispettiva nel rispetto della vigente normativa, i dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti nelle forme previste dalla legge.
4. Al di fuori di quanto sopra detto, i dati non sono oggetto di comunicazione o diffusione e non possono essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.
5. I dati raccolti saranno trattati per il tempo necessario per il perseguimento delle finalità proprie della Struttura Welfare Locale e dello specifico procedimento per cui sono richiesti. Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla archiviazione della documentazione amministrativa.
6. L'Unione riconosce e garantisce a chiunque abbia un interesse attuale e concreto alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti e documenti in possesso dei servizi e degli uffici, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai regolamenti dell'Unione.

ART. 29 – Vigilanza e controlli

1. Ogni tipo di documentazione prodotta, può essere soggetta a verifica a campione avvalendosi delle informazioni anche di altri enti della Pubblica Amministrazione, secondo quanto consentito dal D.P.R. 445/2000,

ART. 30 – Disposizioni di adeguamento automatico

1. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge o di regolamento in materia. Tutte le disposizioni che risulteranno invece incompatibili saranno disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina

ART.31 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni regionali e nazionali in materia.